

Assegno di maternità

Che cos'è l'Assegno di maternità?

L'assegno di maternità, concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, è un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere al Comune per la **nascita** del figlio oppure per l'**adozione** o l'**affidamento preadottivo** di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Per ottenere l'assegno di maternità le madri non devono aver fruito, per lo stesso evento, di altra indennità di maternità oppure possono averne percepita una d'importo inferiore a quello dell'assegno stesso. In quest'ultimo caso le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.

Normativa

- Legge n. 448 del 23/12/1998 art. 66 e successive modificazioni
- Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n. 306
- D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001
- Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452
- Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 n. 337
- Provvedimento del Direttore della SDS Pisana n. 235 del 29/12/2017 con cui sono stati ritenuti ammissibili alla procedura di "riconoscimento assegno di maternità" i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivo di "assistenza minori" o motivi familiari"
- Circolare INPS n. 40 del 29 febbraio 2024 - Assegno di maternità concesso dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2024, della misura dell'assegno e del requisito economico.

Chi ha diritto all'Assegno di maternità

L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri, **residenti nel Comune di Crespina Lorenzana**, che sono:

- cittadine italiane,
- cittadine comunitarie,
- cittadine extra comunitarie in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
- cittadine straniere titolari dello status di rifugiate politiche,
- cittadine extra comunitarie in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivo di "assistenza" minori" o "motivi familiari" nella condizione di disoccupata e iscritta all'ufficio di collocamento come disoccupata.

Ulteriori requisiti:

- che la **domanda** sia presentata **al Comune di residenza** della richiedente nel **termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica** della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello previsto per l'assegno di maternità (per l'anno **2024** è **€ 2.020,85**);
- che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
- che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, oppure da uno dei soggetti indicati nella sezione "ulteriori informazioni";
- che il nucleo familiare della richiedente presenti un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a un valore che per il **2024** è fissato in **€ 20.221,13**. Il requisito della situazione economica deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

A quanto ammonta l'assegno di maternità

Per il **2024** l'importo mensile dell'assegno è di **€ 404,17** ed è concesso per **5 mensilità**, quindi per un importo complessivo **€ 2.020,85** che vengono erogati in un'unica soluzione.

L'assegno spetta:

- in misura intera, se la madre non ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità).
- per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all'importo dell'assegno.

L'assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo dell'assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Come richiedere l'Assegno di maternità

Per ottenere l'assegno di maternità deve essere presentata la domanda **necessariamente entro sei mesi** dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente, il diritto all'assegno si perde.

Deve essere utilizzato il modello predisposto del Comune.

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE / ISEE il cittadino può rivolgersi ad un Caaf - Centro Servizi - convenzionato, prenotando telefonicamente. Il servizio è gratuito.

Documentazione da presentare

I documenti da presentare sono

- Modulo di domanda
- Attestazione I.S.E. / I.S.E.E. in corso di validità
- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante
- Per le cittadine extra comunitarie: carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo *oppure* permesso di soggiorno ed attestazione condizione di disoccupata ed iscrizione all'ufficio di collocamento come disoccupata.

L'INPS provvederà al pagamento dell'assegno con accredito nel conto bancario o postale indicato nella domanda.

Ulteriori informazioni

CASI PARTICOLARI

Se l'assegno è richiesto da una **cittadina extracomunitaria**, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

Il beneficio può essere concesso se, al momento **dell'affidamento preadottivo** o dell'adozione senza affidamento, il minore non ha superato i 6 anni d'età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso qualunque sia l'età del minore.

Nel caso in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, si fa riferimento all'inizio della coabitazione, quale risulti dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Qualora **la madre del neonato o la donna** che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento **sia deceduta e il beneficio non sia stato ancora erogato, l'assegno** che le sarebbe spettato **può essere concesso**, a domanda, rispettivamente **al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna**, a condizione che:

- questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
- il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo.

La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel **termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine**

concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO DI MATERNITA'

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 452/00 **il diritto a presentare la domanda per l'assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti**, oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria.

IL PADRE

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata **dal padre** che, al momento della nascita del figlio, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre**, a condizione che:

- la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto;
- il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

Se sussistono queste condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza **entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio).**

L'AFFIDATARIO PREADOTTIVO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'**affidatario preadottivo** che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:**

- l'assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;
- il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza **entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).**

L'ADOTTANTE CONIUGATO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'**adottante** che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione**, a condizione che:

- l'assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore;
- il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza **entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).**

L'ADOTTANTE NON CONIUGATO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'**adottante non coniugato** che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia **residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti**, a condizione che:

- il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
- il minore sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

La domanda è presentata nel **termine perentorio di 6 mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante**.

L'AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il **soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno**, a condizione che:

- il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
- il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.

L'ASSEGNO IN MISURA RIDOTTA: LA QUOTA DIFFERENZIALE

Per la determinazione della **quota differenziale** si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile **il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria** (si considera il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).

Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 452/00, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità **spettante o percepito** dalla donna affidataria o dalla madre adottiva.

[Link utili \(per ulteriori informazioni\)](#)

INPS <http://www.inps.it>

[Uffici comunali a cui rivolgersi](#)

Servizi al cittadino, Ufficio Sociale

Responsabile del Servizio: *Elena Santoro*

Responsabile del Procedimento: **Marina Gorreri** - Tel. 050 634733

[Modulistica](#)

Domanda per la richiesta dell'Assegno di maternità